

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 22 luglio 2005, n. 15489. Tiezzi c. Ministro Giustizia. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Applicabilità della legge anche alle fattispecie di ritardo verificatesi anteriormente alla data di sua entrata in vigore. Configurabilità.

In tema di equa riparazione per superamento del termine di durata ragionevole del processo, la legge 24 marzo 2001, n. 89, nei casi in cui non sia ancora intervenuta la conclusione del processo, alla data di entrata in vigore di detta legge è applicabile anche per i ritardi verificatisi anteriormente, poiché la legge n. 89 del 2001 non ha creato una nuova fattispecie precettiva, atteso che, sin dalla data di ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1955), nel nostro ordinamento è stato introdotto il precetto che fa obbligo allo Stato di garantire ai cittadini una giustizia di durata non irragionevole. La legge n. 89/2001 ha soltanto introdotto a livello interno un meccanismo di riparazione della lesione di un diritto già sussistente.

(Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato il decreto della corte territoriale con cui era stata limitata l'equa riparazione per un processo penale al solo periodo di durata successivo all'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 sul rilievo che la legge n. 89 del 2001 consentisse di valutare, salva l'ipotesi di cui all'art. 6, solo le situazioni di ritardo verificatesi successivamente al 18 aprile 2001)(massima redazionale semplificata)

Aula 'B'



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

15489/05

INSTRUMENTO DEPOSITATO NELLA CORTE SUPREMA

Oggetto

E quo
indeterminato

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente - R.G.N. 16908/03
- Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
- Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere - Cron. 15489
- Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere - Rep. 3246
- Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere - Ud.12/04/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

TIEZZI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVASTANO 20, presso l'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

GIEMME NEW s.r.l.

- ricorrente -

contro


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'Appello di TORINO, depositato il 13/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12/04/2005 dal Consigliere Dott. Sergio DEL



2005

1351



CORE;

udito per il ricorrente l'Avvocato DE STEFANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il 21 ottobre 1992, per il cattivo funzionamento di una camera iperbarica al cui interno si trovava, Andrea Tiezzi riportò lesioni dalle quali era derivata un'invalidità permanente di grado pari al 26%. Il 18 gennaio 1993 il Tiezzi presentò querela per le lesioni subite e, a conclusione delle indagini preliminari, in data 22 luglio 1995, venne disposto il giudizio a carico di Giuseppe Cavagnaro, Emanuele Canepa e Carlo Formai. Il processo di primo grado, svoltosi davanti al Tribunale di Genova, nel corso del quale decedette l'imputato Cavagnaro, si concluse il 5 maggio 1999 con la condanna del Canepa e l'assegnazione al Tiezzi, parte civile costituitasi, di una provvisoria di lire 100.000.000. In pendenza dell'appello proposto dalla parte civile e dal Canepa, questi morì il 22 ottobre 2001 sicché, in esito all'unica udienza dibattimentale del 15 gennaio 2002, la Corte d'appello di Genova pronunciò sentenza di estinzione del reato per morte del



reo e revocò le statuizioni civili, condannando la parte civile alle spese processuali.

Deducendo che il processo penale aveva avuto una durata eccessiva, con conseguente violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, il Tiezzi, con ricorso del settembre 2002, ai sensi dell'art. 2, legge 24 marzo 2001, n. 89, domandò alla Corte di appello di Torino di condannare il Ministero della Giustizia alla corresponsione, a titolo di equa riparazione, della somma di € 405.339,79 per danni patrimoniali e non patrimoniali.

Costituendosi in giudizio, il convenuto dicastero resistette alla domanda.

Con decreto reso pubblico il 13 novembre 2002, la Corte adita, in parziale accoglimento della domanda, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 2.536, 42, oltre interessi. Secondo detta Corte, poiché l'art.2 della legge 24 marzo 2001 n.89 ha introdotto un nuovo diritto sostanziale a contenuto indennitario a fronte di una ipotesi di obbligazione ex lege, in precedenza non esistente nel nostro ordinamento, l'equa riparazione ivi prevista può essere concessa

C



in relazione a fatti generatori di responsabilità successivi al momento dell'entrata in vigore della legge medesima. Per i ritardi anteriori, l'art.6 attribuisce efficacia retroattiva alle norme della ridetta legge solo se il soggetto leso si sia rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non esiste norma con efficacia sostanziale e retroattiva per fattispecie consumatesi prima della entrata in vigore della legge n.89/2001 ma non azionate davanti alla Corte predetta. Di conseguenza, l'equa riparazione è ammissibile solo per le fattispecie esaurite dopo il 18 aprile 2001, ancorché iniziate in epoca precedente, e nei limiti del pregiudizio patito da quella data in poi. Contro tale conclusione non poteva valere il riferimento al c.d. giusto processo di cui all'art. 111, 2° comma, Cost., novellato dacché detta norma è indirizzata al legislatore e non configura un'ipotesi di responsabilità per lo Stato, azionabile in forme diverse da quelle del ricorso alla Corte costituzionale; inoltre, quand'anche dal combinato disposto degli artt. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 111, 2° comma, Cost. e 2043 c.c., si possa dedurre una fattispecie sostanziale di responsabilità essa integrerebbe una figura di risarcimento del danno da provare nei termini e



nei modi di cui all'art. 2043 c.c. di per sé radicalmente difforme da quella contemplata dalla legge in esame, dalla domanda proposta e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In ogni caso, non era indennizzabile il danno patito dal ricorrente per il periodo anteriore al 18 aprile 2001, difettando la giurisdizione del giudice italiano; la giurisdizione a conoscere del pregiudizio subito dal postulante anteriormente al 18 aprile 2001, spettava, infatti, direttamente alla CEDU, a mente degli artt. 19 Convenzione e 34 Protocollo n. 11 (legge 28/8/1997, n. 296). Ciò è confermato, in maniera implicita ma univoca, dal citato art. 6 della legge n. 89/2001, che riconosce una *translatio iudicii* solo a quei processi che già pendessero dinanzi alla Corte EDU, e dall'art. 7 - norma eccezionale inapplicabile ex art. 14 preleggi oltre i casi esplicitamente regolati - che prevede lo stanziamento di bilancio per l'onere economico derivante dall'attuazione della legge solo a decorrere dal 2002, vale a dire per fattispecie realizzatesi dopo il 18 aprile 2001. Nella vicenda in esame, la fattispecie sostanziale si era consumata il 1° marzo 2002, con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Genova sicché la domanda poteva essere ac-

C



colta solo per il periodo compreso tra il 18 aprile 2001 e quella data, ove si fossero riscontrati segmenti temporali di durata irragionevole. Un periodo di tal fatta andava individuato dal 18 aprile 2001 al 15 gennaio 2002, data dell'unica udienza di appello. Con riferimento a tale lasso di tempo, il danno patrimoniale indennizzabile poteva identificarsi nella mancata percezione degli interessi al tasso legale sulla provvisoria liquidata dal Tribunale di Genova, e quindi quantificato in € 1.336,42, mentre il danno non patrimoniale poteva essere quantificato in € 2.536, 42.

Contro tale decreto, Andrea Tiezzi ha proposto ricorso, chiedendone la cassazione in base a un unico motivo.

Non resiste il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo - denunciata la violazione degli artt. 2 e 4 della legge n.89/2001 - il ricorrente contesta l'assunto del giudice di merito secondo cui la predetta disciplina avrebbe disposto solo per i ritardi verificatisi dopo la sua entrata in vigore non esistendo, nel nostro ordinamento, la fattispecie sostanziale tutelata con la previsione dell'equa riparazione. Al contrario, deduce il ricorrente, la legge n. 89/2001



non ha fatto sorgere una nuova fattispecie sostanziale di diritto ma ha soltanto dato attuazione all'art.13 della Convenzione, che ha imposto agli Stati contraenti di introdurre un rimedio interno per rimuovere le conseguenze della violazione dei diritti umani. Fin da prima dell'entrata in vigore di tale legge, l'art. 6, par. 1, della CEDU prevedeva che i processi dovessero essere definiti in tempi ragionevoli e le parti vittime della loro eccessiva durata potevano rivolgersi direttamente alla Corte di Strasburgo ai sensi dell'art.34 della stessa Convenzione. Tali notazioni troverebbero conferma in una recente decisione della Corte europea secondo la quale le giurisdizioni nazionali devono interpretare il diritto interno in modo conforme alla Convenzione e spetta a essa Corte verificare se ciò accade.

Il ricorso è fondato.

La questione controversa è se l'art.2, comma primo, della legge n.89/2001 abbia carattere innovativo o sia meramente ricognitivo di un diritto già riconosciuto dall'ordinamento nazionale e suscettibile di produrre, se violato, poste di danno risarcibili.

Per la Corte territoriale, la disposizione su richiamata ha introdotto nell'ordinamento nazionale un



diritto soggettivo individuale alla ragionevole durata del processo in precedenza non contemplato. Ne ha fatto discendere tre conseguenze: a) i pregiudizi verificatisi prima del 18 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge, non sono tutelabili avanti ai giudici nazionali; b) la legge si applica ai fatti generatori di responsabilità verificatisi prima della data indicata solo in riferimento ai procedimenti già instaurati e pendenti avanti alla CEDU; c) riguardo alle altre fattispecie iniziate in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.89/2001 ed esaurite successivamente, dinanzi alle corti d'appello possono farsi valere solo i ritardi accumulati dopo il 18 aprile 2001, nei limiti del pregiudizio patito da detta data in poi.

La tesi non regge al vaglio di una più attenta considerazione della valenza delle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Con la legge di ratifica 4 agosto 1955 n.848, il nostro Parlamento ha provveduto a recepire nel diritto interno le disposizioni della Convenzione attraverso un ordine di esecuzione. Poiché impartire un ordine di esecuzione consiste nell'emanare un atto legislativo che si limita a dare piena e integrale attuazione a un



trattato, riproducendone fedelmente il testo, la Convenzione è entrata a far parte del nostro ordinamento al pari di qualsiasi norma ordinaria. Per i più, infatti, il rango delle norme convenzionali introdotte nell'ordinamento italiano mediante un ordine di esecuzione corrisponde alla posizione che nel sistema delle fonti occupa l'atto normativo in cui l'ordine è contenuto. Rimane dubbio se alla Convenzione possa riconoscersi un valore non solo pari ma addirittura superiore a quello delle leggi ordinarie. In linea di massima alla Convenzione non viene riconosciuto valore costituzionale ma vi si attribuisce una speciale resistenza alle leggi ordinarie successive che, altrimenti, in virtù della regola della successione delle leggi nel tempo, potrebbero avere efficacia abrogativa delle preesistenti norme convenzionali. Secondo la Corte Costituzionale e alcune decisioni di questa Corte, le norme della Convenzione del 1950 derivano da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, sono insuscettibili di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (cfr. Cass. nn. 6853/2003 e 6672/1998; Corte Costituzionale n. 323 del 1989 e n.10 del 1993). In particolare, per la Corte delle leggi tali norme convenzionali, pur non valendo

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'C' or 'Cn', written in dark ink on the right side of the page.



direttamente come fonti costituzionali, possono tuttavia fungere come criteri per l'interpretazione dei principi costituzionali e così valere, indirettamente, al massimo livello (cfr. Corte Cost. n.127 del 1977 e 388 del 1999).

In un simile contesto, diventa, quindi, arduo negare che la c.d. legge Pinto, senza introdurre alcuna fattispecie risarcitoria in precedenza inesistente, si è limitata a dotare di una specifica tutela processuale diritti già pienamente riconosciuti sul piano interno.

In realtà, a seguito della intervenuta legge di ratifica, la previsione racchiusa nell'art 6, paragrafo 1, della Convenzione è divenuta parte integrante dell'ordinamento interno, sicché fin dal 1955 è sorto a carico dello Stato l'obbligo di istituire un sistema processuale che garantisse lo svolgimento e la definizione dei processi in tempo ragionevole e, quindi, il correlativo diritto dei cittadini a un processo rapido. Tuttavia, l'ordinamento interno non ha, contestualmente alla ratifica della Convenzione, provveduto ad apprestare i mezzi necessari affinché il diritto in questione fosse direttamente tutelabile avanti al giudice italiano, così come del resto previsto dall'art. 35 della CEDU. Quindi, in difetto di specifica normativa nazio-



nale attuativa della richiamata norma pattizia, il diritto a un processo da celebrare entro un termine ragionevole è rimasto di fatto tutelabile unicamente avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che, in effetti, ha, nel tempo, direttamente provveduto a determinare l'ammontare del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai cittadini italiani a seguito dell'irragionevole durata del processo. In altre parole, fino al 17 aprile 2001, vale a dire al giorno prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Pinto, e per i fatti generatori di danno verificatisi ed esauritisi entro tale data, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'irragionevole durata del processo i cittadini italiani sollevano adire la Corte EDU, non avendo il giudice nazionale uno specifico strumento processuale che lo abilitasse ad accertare e liquidare quei danni.

In definitiva, con l'entrata in vigore della legge in esame non è stato previsto ex novo il diritto alla ragionevole durata del processo. Tale diritto esisteva già nel nostro ordinamento positivo come si desume dalla stessa legge n 89/2001 che, nell'art. 2 comma 1, richiama espressamente, senza limitazioni temporali, le violazioni dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione



per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e, quindi, riguarda le inosservanze del canone della ragionevole durata del processo verificatesi dopo la ratifica di detta Convenzione da parte dell'Italia, anche se prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Sicché l'effetto innovativo della legge va individuato - e tale era l'intento del legislatore, al fine di dare esecuzione all'art. 35 della Convenzione e di deflazionare il contenzioso pendente avanti alla Corte di Strasburgo - solo nell'aver essa approntato un mezzo interno di tutela del diritto in questione, da esperirsi direttamente avanti al giudice nazionale, nei limiti del budget previsto annualmente dallo Stato per l'equa riparazione (vedi Cass. nn. 19634/2004, 19622/2004, 17650/2002).

In diversi termini, la legge n.89 del 2001 è innovativa soltanto sotto il profilo dell'attribuzione di specifica e peculiare azione davanti al giudice nazionale, mentre, recependo un accordo internazionale già precettivo e vincolante per l'ordinamento interno, abbraccia i danni anteriori, riconoscendo anche per essi il diritto a riparazione.

E poiché gli artt. 3 e 4 della legge n.89/2001, dettanti le norme procedurali per la liquidazione



dell'equa riparazione, non pongono limitazione alcuna alla tutela del diritto al ragionevole processo, in relazione a fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, si deve ritenere che, a decorrere da tale momento, l'azionabilità del diritto avanti al giudice nazionale riguardi l'intera irragionevole durata, in quanto la legge in esame ha solo rimosso l'ostacolo derivante dalla carenza di uno specifico strumento processuale interno, prevedendo e regolando uno speciale procedimento per la soluzione di siffatte vertenze, senza istituire una nuova ipotesi di responsabilità, prima ignota al vigente ordinamento.

E' pertanto erroneo l'assunto del giudice di merito relativo all'inesistenza, nel nostro ordinamento positivo, prima dell'entrata in vigore della legge n.89/2001, della fattispecie sanzionata con la previsione dell'equa riparazione, posto che fin da prima dell'entrata in vigore di detta legge, l'art. 6 paragrafo 1 della CEDU prevedeva che i processi dovessero essere definiti in tempi ragionevoli. Come detto, la legge n. 89/2001 ha semplicemente approntato un nuovo procedimento speciale per far valere un diritto che i giudici italiani già avrebbero potuto riconoscere; essa, cioè, si limita a offrire un rimedio specifico e

Ch



particolarmente spedito per ottenere un risarcimento già potenzialmente ottenibile con i mezzi processuali ordinari anche per i ritardi anteriori al 18 aprile 2001.

Non è condivisibile, quindi, l'affermazione del giudice del merito secondo cui per i ritardi registrati nella conduzione dei processi prima dell'entrata in vigore della legge n.89/2001 il giudice italiano difetta di giurisdizione. La tutela assicurata dai giudici di Strasburgo, che hanno liquidato somme consistenti a chi abbia lamentato l'eccessiva durata del proprio processo, ha reso di scarso interesse pratico, lasciandola nell'ombra, la questione relativa alla diretta efficacia nel nostro ordinamento della Convenzione. Evidentemente i cittadini italiani hanno preferito adire la sede convenzionale, soddisfatti della tutela ivi assicurata, piuttosto che tentare la strada, irta di ostacoli, del riconoscimento davanti al giudice nazionale dei diritti enunciati nella Convenzione. Epperò, essendo la Convenzione entrata a comporre il diritto interno, ogni cittadino aveva in teoria la facoltà di ricorrere dinanzi al giudice locale per denunciare la violazione della norma pattizia.

La nuova normativa, limitatasi a introdurre un mo-



dulo processuale particolarmente duttile e spedito per tali tipi di vertenze, si applica, quindi, anche ai fatti generatori di responsabilità verificatisi prima della data indicata pur se non dedotti in procedimenti già instaurati e pendenti avanti alla Corte EDU, fermi restando i limiti di decadenza previsti dall'art. 4 legge n. 89/2001 a tenore del quale il giudizio presupposto deve essere ancora pendente o definito con sentenza definitiva da non più di sei mesi.

Alla stregua delle indicate premesse risulta errata anche l'affermazione della corte piemontese secondo cui, qualora l'irragionevole durata del processo si sia protratta dopo il 18 aprile 2001, il diritto azionabile avanti al giudice interno resterebbe limitato al periodo successivo a tale data. Al contrario, le fattispecie nei cui riguardi non sia ancora intervenuta la conclusione del processo, alla data di entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, e che la dottrina ha denominato a formazione durevole produttive di una situazione giuridica istantanea, non sono perfezionate né esaurite, onde il diritto alla durata ragionevole del processo trova piena tutela indennitaria, senza che se ne possano frazionare gli effetti (prima e dopo, cioè, l'anzidetta entrata in vigore). Di vero, è



l'insoddisfazione, protratta nel tempo, del diritto alla durata ragionevole del processo a far nascere il diritto al relativo indennizzo ed è al momento in cui, perfezionata la fattispecie produttiva di danno, sorge il predetto diritto che deve farsi riferimento per determinare l'applicabilità della legge sopra citata, laddove, se questa risulta *ratione temporis* applicabile, il quantum dell'indennizzo medesimo deve essere raggugliato alla durata della violazione. Pertanto, il giudice nazionale sarà tenuto ad accertare il quantum eventualmente dovuto al richiedente, in base all'intera durata irragionevole del processo, posto che non appare logico, una volta ritenuta applicabile *ratione temporis* la legge n. 89/2001, e quindi accertata l'esistenza di un istituto processuale per indennizzare la violazione del diritto, limitare gli effetti della legge solo a decorrere dalla sua entrata in vigore in riferimento a un diritto, come detto, certamente esistente in precedenza nell'ordinamento interno, anche se non azionabile (quanto meno mediante uno specifico modello procedimentale) avanti al giudice italiano.

Del resto le stesse Sezioni Unite di questa Corte, con quattro distinte sentenze (le nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 2004), hanno negato che la fattispecie sostan-



ziale delineata dalla legge n. 89/2001 abbia connotati diversi dalla fattispecie prevista dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, e peraltro espressamente richiamata dalla norma di diritto interno, in tal guisa confermando che, anche prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, la violazione della ragionevole durata del processo era contemplata dall'ordinamento interno come fatto generatore di danno.

Va, in definitiva, data continuità al principio già enunciato da questa Corte secondo cui "poiché la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo era prevista come fatto generatore di danno e correlativa ipotesi di responsabilità dall'ordinamento nazionale a seguito e per effetto della ratifica, da parte dell'Italia, avvenuta con legge 4 agosto 1955, n. 848, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla legge n.89/2001 - che al 1° comma dell'art.2 riconosce sul piano nazionale il diritto alla riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale subito per effetto della violazione del diritto a ottenere una decisione giudiziaria nel termine ragionevole previsto dall'art.6, par. 1, della Convenzione predetta - non può attribuirsi carattere innovativo avendo essa solo previsto e re-



golato uno speciale procedimento per quel tipo di ver-
 tenze, senza istituire una nuova ipotesi di responsabi-
 lità, prima ignota al vigente ordinamento interno. Per-
 tanto, posto che neanche gli artt. 3 e 4 della legge n.
 89/2001, i quali dettano le norme procedurali per la
 liquidazione dell'equa riparazione, pongono limitazione
 alcuna alla tutela del diritto al ragionevole processo,
 in relazione a fatti progressi all'entrata in vigore
 della legge medesima, si deve ritenere che, a decorrere
 da tale momento e fermi restando i limiti di decadenza
 previsti dall'art. 4, il giudice nazionale deve tenere
 conto dell'intera irragionevole durata del processo,
 ancorché maturatasi nel periodo precedente al 18 apr-
 ile 2001".

Quindi, con riferimento al caso di specie, poiché
 la sentenza che ha definito il processo, iniziato prima
 del 18 aprile 2001, è intervenuta nel ^{maggio} ~~settembre~~ 2002,
 la corte territoriale, al fine di accertare, alla stre-
 gua dei parametri elaborati dalla giurisprudenza della
 Corte di Strasburgo, la configurabilità in concreto
 della lamentata violazione del termine di ragionevole
 durata del processo e correlativamente la esistenza del
 danno derivatone, avrebbe dovuto tenere conto anche del
 periodo anteriore alla data (18 aprile 2001) di entrata



in vigore della legge n.89 del 2001.

L'impugnato decreto va, in definitiva, cassato con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso, in Roma il 12 aprile 2005

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Sergio Del Core

Alessandro Crisuolo

Sergio Del Core

Alessandro Crisuolo

CORTE DI CASSAZIONE

Dep. 22 LUG. 2005

il IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi